



Regolamento di Istituto

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PARITARIO “GALILEO GALILEI”

SOMMARIO

Premessa.....	1
Principi.....	2
Titolo I – Diritti delle Componenti Scolastiche.....	3
Titolo II – Doveri delle Componenti Scolastiche.....	6
Titolo III – Codice di Comportamento.....	10
Titolo IV Provvedimenti Disciplinari.....	19
Titolo V – Organi Collegiali.....	22
Titolo VI – Uscite Didattiche.....	27
Titolo VII – Tirocini Formativi e Formazione Scuola-Lavoro.....	29
Allegato – Codice di Disciplina.....	31
Revisione disciplina in materia valutazione studenti.....	35

PREMESSA

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio Docenti, ai sensi dell’art. 10.3, comma a del Decreto legislativo 297/1994, è stato redatto tenendo presente il Regolamento precedente e le sue modifiche, adattandolo all’evolversi della situazione ambientale e delle esigenze.

È conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e sue modifiche ed integrazioni e del “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e sue modifiche e integrazioni. Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), è adottato dall’Istituto ed ha pertanto carattere vincolante.

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo”; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, coerentemente e in funzione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Tutte le componenti della Comunità scolastica, comprese quelle degli Studenti e dei Genitori, operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il diritto allo studio (anche attraverso percorsi individualizzati, recupero, approfondimento, sostegno, sviluppo delle potenzialità di ciascuno anche in presenza di situazioni di svantaggio) e il rispetto delle libertà e dei valori sanciti dalla Costituzione

della Repubblica Italiana. Su tali principi e valori si fonda l'indirizzo culturale dell'Istituto, il quale è pertanto aperto al rinnovamento e alle sperimentazioni didattiche e metodologiche.

Il presente Regolamento è, dunque, uno strumento anche a carattere formativo ma definisce anche norme di relazione e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti documenti:

il Patto Educativo di Corresponsabilità con relativa integrazione, il Regolamento delle uscite didattiche e dei soggiorni studi, il Codice di disciplina, il Regolamento laboratorio informatica, il Regolamento e procedure utilizzo palestra, il Regolamento mensa, il regolamento studenti uditori e in educazione parentale, lo Statuto degli Studenti e delle studentesse, il Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI) e il Protocollo Emergenze Sanitarie.

Il presente, che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità, solidarietà, al rispetto della dignità delle persone, dovrà essere portato a conoscenza di alunni e genitori e disponibile presso la sede dell'Istituto e/o pubblicato sul sito internet della scuola.

PRINCIPI

Il Regolamento garantisce e a sua volta si ispira ai valori fondamentali qui riportati.

- 1.** La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione.
- 2.** L'indirizzo culturale dell'Istituto si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.
- 3.** La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli Studenti, i Genitori, il Personale ATA, i Docenti e il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche. Gli Organi collegiali competenti potranno prendere in considerazione, inoltre, altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.
- 4.** Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione a danno della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
- 5.** La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli Studenti vengono favoriti e garantiti dal contributo offerto da tutte le componenti operanti al suo interno: Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, Docenti, Personale non docente, Studenti, Famiglie.
- 6.** La scuola si impegna a realizzare gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto e il dovere di conoscere normative e procedure che si consolidano nell'attività scolastica in cui sono coinvolti. In particolare devono essere messi nelle condizioni di conoscere lo schema del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il presente Regolamento

d'Istituto con i relativi Regolamenti annessi e il Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia, impegnandosi a dividerne i valori fondanti e le norme in essi contenute.

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto, secondo le modalità previste dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la Comunità scolastica.

TITOLO I - DIRITTI DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE

NORME COMUNI

Art. 1 - Comportamenti

Tutti coloro che operano all'interno dell'Istituto sono tenuti ad avere nei confronti delle altre persone lo stesso rispetto anche formale che richiedono per sé stessi.

Ognuno ha il dovere di un comportamento leale, corretto, rispettoso della personalità di ciascuno e dei rispettivi ruoli e funzioni, scrupoloso nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture dell'Istituto.

La correttezza dei comportamenti è affidata principalmente al senso di responsabilità e all'autocontrollo di ognuno e alla responsabile reciproca vigilanza da parte di tutte le componenti.

Art. 2 - Responsabilità individuali

La responsabilità è personale.

Costituiscono comportamenti scorretti le infrazioni ai doveri di rispetto nei confronti degli altri, di rispetto dell'integrità delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto, di rispetto delle norme di sicurezza, di frequenza regolare e impegno scolastico.

Vengono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica, verbale o psicologica nei confronti delle persone.

Vengono altresì considerati gravi i comportamenti che promuovano o operino discriminazioni relative a convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.

È anche vietata qualsiasi azione che miri deliberatamente alla diffusione di calunnie, dicerie, pettegolezzi espressa in qualsiasi forma anche attraverso i social network, le piattaforme on line e le nuove tecnologie.

La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e deve essere presentata alla direzione.

Art. 3 - Tutela della riservatezza

Tutto il personale e tutti gli Studenti hanno diritto alla riservatezza delle informazioni personali o sensibili che li riguardano; nessuna informazione può essere rilasciata, tranne che per i dati e nei modi consentiti dal d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni. Per la natura propria delle funzioni di chi opera nella scuola, è inevitabile venire a conoscenza di dati cosiddetti "sensibili" o personali; di tutte le informazioni personali o sensibili di cui si venisse a conoscenza, per via accidentale o per necessità funzionale, si dovrà fare uso unicamente ed esclusivamente per le finalità proprie dell'Istituzione scolastica. Ogni diffusione indebita di tali notizie o abuso costituisce reato perseguibile penalmente.

Art. 4 - Atti discriminanti verso la dignità delle persone

È sancito il diritto di tutti ad essere trattati con dignità e a essere tutelati nella propria libertà personale.

È inammissibile ogni atto o comportamento che si riconosca come bullismo, cyberbullismo, omofobia, razzismo, atti di molestie sessuali o mobbing, da chiunque sia perpetrato. Ogni comportamento che si

configuri in tale fattispecie sarà sanzionato disciplinarmente, sempre che non si configuri fattispecie di reato; nel qual caso potrà essere data comunicazione all'Autorità giudiziaria.

STUDENTI

Art. 5 - Diritto allo studio

È diritto di tutti gli studenti (artt. 3, 33, 34 della Costituzione) ricevere una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee, senza discriminazioni economiche, sociali, etniche, culturali, politiche, e relative alla disabilità. L'Istituto integra la normale attività didattica con iniziative volte all'accoglienza, al superamento degli svantaggi linguistici e non, organizza attività di tipo curricolare alle quali gli studenti devono obbligatoriamente partecipare; l'Istituto organizza inoltre altre attività non curricolari, la partecipazione alle quali è facoltativa.

Il diritto allo studio è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi individualizzati ed opportunità offerte dalla progettazione, dalle sperimentazioni, dalle attività di internazionalizzazione, tese a promuoverne il successo formativo, a consolidare attitudini e sicurezze personali, a sviluppare senso di responsabilità e capacità di scelta e a contrastare la dispersione scolastica.

Gli studenti hanno diritto ad essere informati sul loro andamento didattico e di conoscere in modo trasparente e tempestivo i criteri e tutti gli elementi che concorrono alla valutazione anche al fine di una autovalutazione responsabile che consenta loro di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di intervenire per migliorare il proprio rendimento. E' possibile, a richiesta dello studente e a sue spese e compilando l'apposita richiesta di accesso agli atti, ottenere fotocopia degli elaborati.

Le valutazioni hanno carattere personale. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di conoscenza per garantire riservatezza e correttezza di comunicazione. Gli studenti hanno inoltre diritto ad offerte formative aggiuntive e integrative.

Art. 6 - Proposte formulate dagli organi studenteschi

Tramite gli organi di rappresentanza studenteschi di cui al titolo IV del presente regolamento, gli studenti, nel quadro del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, propongono attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi e possono esprimere pareri sulle attività proposte dall'Istituto. Tali indicazioni vengono comunicate agli organi competenti e da essi prese in considerazione.

Art. 7 - Partecipazione alle commissioni di lavoro

L'Istituto si impegna a garantire la partecipazione democratica attraverso la rappresentanza degli studenti nelle commissioni di lavoro presenti nella scuola, sugli argomenti che li riguardano, e la partecipazione alle Assemblee di Istituto e di Classe.

Art. 8 - Dati personali

Ogni dato personale riferito allo studente o relativo alla situazione familiare e significativo per l'attività formativa, è rilevato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi del D. Lgs 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679. Tutti i membri delle componenti scolastiche hanno diritto alla tutela dei propri dati personali, che devono essere trattati come previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Accesso ai verbali

Gli studenti o il genitore in caso di studente minorenni, presentando istanza di accesso agli atti, possono richiedere, presentando istanza di accesso agli atti, copia dei verbali delle decisioni dei Consigli di Classe in cui sono inseriti, del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto o copia delle prove di verifica sostenute.

DOCENTI

Art. 10 - Attività dei docenti

L'attività di ogni docente è informata al principio di libertà di insegnamento e si sviluppa in un contesto formativo orientato alla progettualità, basato sulla collegialità e sulla cooperazione tra insegnanti.

Nello svolgimento delle loro funzioni i docenti hanno diritto ad un atteggiamento collaborativo da parte degli studenti e delle famiglie. Partecipano ad iniziative tese a migliorare le proprie competenze e, nella loro attività, sono supportati dalla struttura organizzativa dell'Istituto per ottimizzare le proposte didattiche.

Art. 11 - Strategie formative e valutazione

In coerenza con le strategie formative, i criteri e le modalità individuate nell'ambito della progettazione collegiale dell'Istituto, i docenti scelgono le adeguate metodologie di insegnamento, gli strumenti didattici e di valutazione delle competenze suggeriti dalla propria competenza professionale.

Art. 12 - Piani di lavoro

Ad inizio anno scolastico ogni docente, nell'ambito del coordinamento di disciplina e del dipartimento in cui è inserito, contribuisce ad elaborare la "Programmazione iniziale per competenze della disciplina" che viene presentata ed approvata in sede di Consiglio di Classe.

Contribuisce altresì alla stesura della "Contratto Formativo" che viene approvato dal Consiglio di Classe. Tali documenti costituiscono riferimenti vincolanti per l'attività del docente nel corso dell'anno scolastico. Il piano di lavoro della disciplina può essere modificato sulla base delle indicazioni che emergono dal Collegio Docenti o dal Consiglio di Classe.

Art. 13 - Interazione con le famiglie

I docenti hanno il diritto di confrontarsi con le famiglie riguardo alle situazioni problematiche dei relativi figli garantendo la possibilità di colloqui secondo le modalità e l'orario stabilito dall'Istituto.

FAMIGLIE

Art. 14 - Diritto al coinvolgimento

Le famiglie hanno diritto ad essere informate sull'andamento didattico e sul comportamento dei propri figli, secondo le linee definite nel Collegio dei Docenti e le modalità indicate da ciascun Consiglio di Classe e di partecipare alla vita scolastica anche tramite gli organi di rappresentanza. Esse devono essere messe nelle condizioni di conoscere l'evoluzione della situazione di profitto e comportamentale dei propri figli attraverso i colloqui, il libretto personale dello studente ed il registro elettronico.

Art. 15 - Condivisione PTOF, Regolamento d'Istituto, Patto di Corresponsabilità e qualsiasi altro documento che costituisce parte integrante di questo Regolamento

All'atto dell'iscrizione le famiglie ricevono il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il regolamento dell'Istituto ed il Patto di Corresponsabilità e si impegnano a condividerne i valori fondanti.

Art. 16 - Attività integrative

Le famiglie hanno diritto a partecipare alle attività integrative culturali e formative che coinvolgono la comunità scolastica.

Art. 17 - Accesso ai verbali

I genitori, presentando istanza di accesso agli atti, possono richiedere copia dei verbali delle decisioni dei Consigli di Classe (relativi alla classe a cui appartiene il proprio figlio), del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto, nonché copia delle prove di verifica sostenute.

Art. 18 – Registro Elettronico

La Famiglia ha diritto al rilascio di una password riservata per l'accesso al Registro Elettronico nel quale sono riportate le valutazioni nelle singole discipline, le assenze giornaliere e i ritardi dello Studente, eventuali sanzioni disciplinari ed annotazioni, gli argomenti trattati dal Docente, i compiti assegnati per casa, le esercitazioni in classe, le verifiche scritte, orali o pratiche programmate ecc., oltre ad avvisi e informazioni inerenti lo svolgimento delle attività didattico-educative.

TUTTE LE COMPONENTI DELLA SCUOLA

Art. 19 – Associazione

Tutte le componenti della scuola hanno diritto di organizzarsi liberamente in associazione secondo le modalità previste nell'art. 18 Costituzione.

TITOLO II – DOVERI DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE

STUDENTI

Art. 20 - Lo Studente deve:

- 1) osservare un comportamento corretto e dignitoso in ogni momento, anche nei momenti in cui non è possibile garantire la vigilanza da parte del personale, e in ogni aspetto della vita scolastica, rispettando le norme della civile convivenza e della buona educazione, le Leggi, i Regolamenti e dimostrando la propria maturità personale;
- 2) non assumere comportamenti lesivi del diritto altrui;
- 3) evitare azioni che possano provocare situazioni pericolose per sé e per gli altri;
- 4) aver cura del materiale scolastico proprio e altrui;
- 5) usare correttamente in ogni momento della vita scolastica, le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici, in modo da non recare danni al patrimonio della scuola;
- 6) seguire attentamente le disposizioni sulla sicurezza fornite dai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- 7) non arrecare danni all'ambiente scolastico;
- 8) mantenere ordinati e puliti i locali della Scuola, ivi comprese le pertinenze esterne dell'Istituto;
- 9) non usare i beni dell'Istituto per uso personale;
- 10) usare un linguaggio corretto e rispettoso, evitando il turpiloquio;
- 11) frequentare regolarmente e responsabilmente le lezioni, eseguire e mantenere gli impegni scolastici affidati e/o assunti ed assolvere le attività di studio in aula ed a casa con diligenza e cura, nonché partecipare alle attività proposte. Si impegnano ad evidenziare agli insegnanti le proprie difficoltà per trovare strategie atte a superarle, a mantenere un atteggiamento partecipativo e collaborativo, ad essere disponibili a migliorarsi;
- 12) partecipare alle attività curriculari ed integrative con puntualità ed educazione;
- 13) rispettare l'orario di ingresso e uscita;
- 14) non consumare bevande alcoliche;
- 15) non usare sostanze stupefacenti;
- 16) usare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- 17) non consumare alimenti durante lo svolgimento delle lezioni;
- 18) rispettare il divieto di fumare nelle aule, nei corridoi, nei locali scolastici, bagni compresi, nelle pertinenze esterne e nelle immediate vicinanze dell'Istituto; quanto sopra espresso vale anche per le sigarette elettroniche;
- 19) a garanzia del corretto svolgimento dell'attività didattica e della sicurezza, durante le lezioni non attivare o usare il telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici, smartwatch compresi, se non autorizzati dal Docente per scopi didattici. La mancata osservanza di tale norma comporterà le sanzioni previste dal presente regolamento;

- 20) non effettuare, all'interno dei locali scolastici, registrazioni o riprese senza autorizzazione delle persone interessate e/o diffondere video, immagini, registrazioni audio con dati personali altrui tramite internet o altro canale;
- 21) per eventuali esigenze di comunicazione con la Famiglia, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, contattare la stessa, previa autorizzazione del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o del suo delegato, tramite l'uso del telefono della scuola;
- 22) indossare un abbigliamento sobrio e decoroso, consono all'ambiente scolastico;
- 23) rientrare sollecitamente in aula a seguito di uscita durante le ore di lezione in caso di reale e urgente necessità, per recarsi ai servizi igienici; lo Studente deve utilizzare esclusivamente i servizi igienici del piano;
- 24) durante il cambio dell'ora attendere in aula il Docente dell'ora successiva e mantenere un comportamento corretto; è fatto divieto di chiudere la porta dell'aula, fino all'arrivo del Docente;
- 25) qualora la classe resti momentaneamente scoperta, il Collaboratore scolastico farà opera di vigilanza; gli Studenti sono tenuti ad avvisare il Collaboratore scolastico o la segreteria, qualora si prolungasse l'attesa del Docente;
- 26) far firmare, di volta in volta, dalle famiglie le annotazioni che i docenti o il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o un suo delegato effettueranno sul libretto personale;
- 27) far firmare, di volta in volta, dal docente o dai delegati del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche le giustificazioni di assenza, ritardo o uscita anticipato sul libretto personale;
- 28) per le norme relative all'utilizzo delle palestre, si fa riferimento all'apposito Regolamento.

DOCENTI

Art. 21 - Il Docente deve:

- 1) rispettare il proprio orario di lavoro; in caso di ritardo o improvvise necessità, informare tempestivamente la Segreteria amministrativa e/o il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o suoi collaboratori;
- 2) non allontanarsi dalla propria sede di lavoro, se non per necessità di servizio o urgenza improrogabile, previa autorizzazione del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o suoi collaboratori;
- 3) in caso di malattia comunicare l'assenza con tempestività e comunque non oltre l'inizio del suo orario di lavoro;
- 4) nell'esercizio delle sue funzioni rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza dell'Istituto;
- 5) nell'esercizio delle sue funzioni rispettare il divieto di usare dispositivi elettronici, a meno che vi siano ragioni particolari di bisogno;
- 6) ispirare la propria azione didattica al Piano Triennale per l'Offerta Formativa (PTOF) deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
- 7) garantire un ambiente plurale, dinamico ed inclusivo e un servizio educativo-didattico di qualità, favorevole allo sviluppo integrale della persona;
- 8) garantire i presupposti di una costante alleanza educativa Scuola-Famiglia;
- 9) prendere visione delle circolari e degli avvisi che sono inviati direttamente ai Docenti tramite posta elettronica; per ogni pubblicazione o invio, tali documenti si intendono regolarmente notificati;
- 10) attivare strategie metodologico-didattiche funzionali ai livelli di apprendimento della classe e allo stile di apprendimento dello Studente;
- 11) adoperarsi affinché ogni alunno acquisisca gli obiettivi fissati nelle progettazioni disciplinari per il conseguimento delle competenze previste dal Profilo educativo culturale e professionale dello Studente e siano raggiunti gli obiettivi prefissati dal PTOF, chiarendo agli studenti gli obiettivi didattici generali e di percorso;

- 12) collaborare e coordinarsi con i colleghi dei Consigli di classe, anche per la realizzazione dei Progetti regolarmente approvati in sede collegiale;
- 13) collaborare in modo sinergico e costante alla progettazione, allo svolgimento, e alla valutazione delle attività, con il Docente di sostegno, contitolare della classe.
- 14) promuovere iniziative per il recupero degli Studenti in situazioni di svantaggio;
- 15) consentire un'equilibrata distribuzione dei compiti assegnati per casa fra le diverse discipline, tenendo presenti le altre attività formative extrascolastiche svolte dagli Studenti;
- 16) annotare sul Registro elettronico gli argomenti della lezione, i compiti assegnati per casa, le verifiche programmate e le eventuali note o annotazioni disciplinari;
- 17) comunicare in modo trasparente i risultati delle prove scritte, entro il termine massimo di 15 giorni dall'esecuzione e, comunque, prima della somministrazione della prova successiva;
- 18) rispettare, per tutte le tipologie di prove, le griglie di valutazione approvate dal Collegio dei Docenti. In particolare, gli elementi da indicare nella valutazione degli elaborati sono:
 - voto espresso in decimi (sono ammessi i mezzi punti ma non altri punteggi intermedi);
 - punteggi raggiunti nelle singole parti della prova (ove presenti);
 - punteggio totale conseguito;
 - livelli di abilità/conoscenza raggiunti per le competenze richieste dalla prova;
- 19) garantire la possibilità allo Studente, su sua richiesta o della Famiglia, di effettuare una copia della prova corretta da utilizzare esclusivamente per uso personale evitandone la divulgazione;
- 20) promuovere e incentivare l'autovalutazione dello Studente, aiutandolo a riflettere sulle sue eventuali lacune, proponendo opportune strategie di miglioramento;
- 21) sostenere l'alunno nel suo percorso di orientamento e/o riorientamento garantendogli un adeguato supporto, in collaborazione con il Tutor orientatore, laddove assegnato;
- 22) tenere costantemente aggiornato, con gli esiti dell'apprendimento degli Studenti, il Registro online, al quale le Famiglie potranno accedere tramite la password riservata assegnata dalla scuola;
- 23) mantenere il segreto d'ufficio circa le informazioni riservate riguardanti gli Studenti;
- 24) garantire, secondo la programmata calendarizzazione annuale degli appuntamenti, le modalità di ricevimento dei Genitori: colloqui settimanali antimeridiani con i Docenti del Consiglio di Classe;
- 25) provvedere, anche tramite il Coordinatore, alla convocazione formale dei Genitori nei casi di gravi insufficienze disciplinari, disagio o comportamento scorretto;
- 26) adottare un abbigliamento consono al contesto e sollecitare gli Studenti a fare altrettanto;
- 27) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della Comunità scolastica nei rapporti con le Famiglie e con gli Studenti e le Studentesse anche nell'uso dei canali digitali;
- 28) adoperarsi affinché l'immagine esterna dell'Istituto corrisponda all'impegno quotidianamente profuso dall'intera Comunità scolastica;
- 29) prendere visione dei Piani di Evacuazione dei locali della scuola, sensibilizzando gli Alunni sulle tematiche della sicurezza;
- 30) far rispettare agli Studenti il Regolamento, spiegando che tutto il personale Docente e non Docente ha il dovere di intervenire su loro eventuali comportamenti scorretti;
- 31) avvisare tempestivamente il Collaboratore scolastico o i collaboratori del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, qualora gli Studenti manifestino indisposizione o maleore;
- 32) garantire adeguata sorveglianza all'interno delle aule durante le lezioni, i cambi dell'ora, gli intervalli rispettando le seguenti disposizioni:
 - presenza in Istituto 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione
 - permanenza in aula in attesa dell'arrivo del docente nell'ora successiva, se non si è impegnati in successive ore di lezione;
 - presenza al di fuori dell'aula prima dell'inizio dell'ora di lezione, se non impegnati in precedenti ore di lezione

- assicurare la sorveglianza per tutta la durata degli intervalli e le pause pranzo come da calendario stabilito;

- permanenza in aula fino al suono del primo campanello di preavviso della fine dell'intervallo, se impegnati in lezione nell'ora successiva.

- presenza in laboratorio o in aula nel caso in cui gli studenti debbano trasferirsi nei laboratori o cambiare aula, in quanto possono entrarvi solo in presenza del docente. Il ritardo nel rientro al cambio dell'ora è considerato come infrazione al presente regolamento.

33) annotare sul registro di classe e segnalazione in direzione di tutte le infrazioni commesse dagli studenti durante le lezioni, al cambio dell'ora, durante l'intervallo, nel corso di tutte le attività pomeridiane, durante i viaggi di istruzione, le visite guidate, ecc.

34) in quanto Docente Coordinatore di classe deve:

- segnalare alla Direzione eventuali casi di assenze numerose o periodiche degli Studenti (prevenzione della dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo);
- convocare le Famiglie nei casi di assenze sistematiche degli Studenti e di loro demotivazione sul piano dell'apprendimento;
- tenere regolarmente informato il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche e i colleghi sul profitto e il comportamento degli Studenti, informandolo sui fatti più significativi della classe, riferendo eventuali problemi emersi;
- essere il punto di riferimento del consiglio di classe, degli alunni e delle relative famiglie;
- presiedere le sedute del CdC, in assenza del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche;
- coordinare le attività del Consiglio di classe per la valutazione e la predisposizione della documentazione e delle misure di flessibilità e degli interventi di didattica personalizzata o individualizzata nel caso di situazioni di disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) o riconducibili al più generale caso dei Bisogni Educativi Speciali (BES);
- coordinare la compilazione della Programmazione di classe, ivi compresa la programmazione relativa all'Orientamento;

35) in quanto Docente referente di classe per il i progetti e la Formazione Scuola-Lavoro e/o per l'Educazione Civica, coordinare le attività relative.

FAMIGLIE

Art. 22 - La Famiglia deve:

- 1) aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli, documentandosi sul profitto in ciascuna disciplina e sul comportamento nelle forme e nelle modalità previste: Registro elettronico, ricevimento dei Genitori, incontri Scuola-Famiglia;
- 2) comunicare tempestivamente eventuali variazioni/aggiornamenti inerenti i Bisogni Educativi speciali;
- 3) controllare con regolarità il Registro elettronico e la mail;
- 4) ritirare la password personale per accedere online al profilo scolastico del proprio figlio, controllando i voti nelle singole discipline, le assenze giornaliere, i ritardi, le eventuali note disciplinari e le comunicazioni; è auspicabile che tale password non venga divulgata, né tantomeno utilizzata dai figli;
- 5) conoscere l'Offerta Formativa dell'Istituto e il Regolamento d'Istituto;
- 6) leggere sistematicamente le circolari dirigenziali indirizzate per conoscenza alla componente;
- 7) assicurare la frequenza e la puntualità dello Studente alle lezioni;
- 8) partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- 9) favorire ed incoraggiare la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola aiutandoli a sviluppare il senso di partecipazione, la serietà e l'impegno;
- 10) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate, utilizzando gli appositi canali o il libretto;

- 11) segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei provvedimenti e strategie per il recupero del disagio;
- 12) limitare allo stretto necessario le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi dall'Istituto;
- 13) stabilire rapporti corretti e collaborativi con i Docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di effettivo sostegno;
- 14) qualora ci fosse la necessità di delegare persone diverse per il ritiro dei propri figli, compilare l'apposito modulo reperibile presso la Segreteria didattica;

PERSONALE NON DOCENTE

Art. 23 - Il Personale non docente deve:

- 1) rispettare il proprio orario di lavoro; in caso di ritardo o imprevise necessità, informare tempestivamente la Segreteria;
- 2) non allontanarsi dalla propria sede di lavoro, se non per necessità di servizio o urgenza improrogabile, previa autorizzazione della Dirigenza;
- 3) in caso di malattia comunicare l'assenza con tempestività e comunque non oltre l'inizio del suo orario di lavoro;
- 4) ai sensi del D.L.vo 196/03, mantenere la riservatezza relativa ai dati degli Alunni, delle Famiglie e quanti altri in rapporto all'area di pertinenza;
- 5) nell'esercizio delle sue funzioni rispettare il divieto di fumo in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza dell'Istituto; 1
- 6) nell'esercizio delle sue funzioni rispettare il divieto di usare dispositivi elettronici, a meno che vi siano ragioni particolari;
- 7) provvedere all'apertura e chiusura degli edifici;
- 8) collaborare con i Docenti per il supporto all'attività didattica;
- 9) provvedere alla sorveglianza degli Alunni nelle aule e negli spazi comuni in occasione della momentanea assenza dei Docenti e durante il trasferimento degli Alunni all'interno dei locali scolastici.

TITOLO III – CODICE DI COMPORTAMENTO

FREQUENZA

Art. 24 - Obbligo di frequenza

Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza di lezioni ordinarie, di recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività curriculari e non promosse dalla scuola e ritenute obbligatorie.

Gli studenti hanno il diritto ed il dovere di frequentare le lezioni; entrate in ritardo ed uscite anticipate devono rimanere casi eccezionali, così come le uscite dall'aula durante le ore di lezione.

In caso di assenze riferite a giorni in cui viene somministrata una prova di verifica, il Docente può far recuperare la prova alla prima lezione, senza necessario preavviso.

Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate devono essere motivati sull'apposito libretto o sul registro elettronico dai genitori o di chi ne fa le veci. Secondo la normativa vigente ed ai fini della validità dell'anno scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale delle lezioni curriculari obbligatorie. Anche le attività dei Percorsi per la Formazione Scuola-Lavoro e i percorsi per l'Orientamento rientrano in tale previsione normativa.

In base alla normativa vigente qui sotto riportata, le ore d'assenza che eccedono il venticinque per cento del monte ore annuo, comportano automaticamente il mancato superamento dell'anno scolastico.

“L’articolo 14 comma 7 del DPR 122/2009 recita che “a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

Le ore di assenza includono le entrate e le uscite fuori orario. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà raffrontato al suo *orario annuale personalizzato* come indicato di seguito:

Monte ore annuale: 1023 ore (31 ore settimanali – 33 settimane di scuola)

25% del monte ore (limite massimo di ore di assenza ai fini della valutazione nello scrutinio finale): 256 ore.

Per ogni giorno di scuola si calcolano tutte le ore di assenza, comprese quelle per ingresso in ritardo e per uscite anticipate (da annotare sul Registro elettronico da parte del Docente della rispettiva ora di lezione). La possibilità di deroga nel conteggio delle ore per i giorni di assenza (art. 14 comma 7 del D.L. n°122/2009; Circolare del MIUR n. 20/2011) come prevista dal verbale 2 del Collegio Docenti del 04/09/2024 è prevista solo “per assenze documentate da gravi motivi di salute e continuative”, “sport agonistico a livello nazionale”, “Gravi e comprovati motivi personali o di famiglia” e “Ragioni lavorative documentate” a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Art. 25 - Accumulo ritardi e uscite anticipate

Le assenze ingiustificate, le assenze, i ritardi e le uscite numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell’attribuzione del voto di condotta. Il coordinatore delle attività educative e didattiche, o suo delegato, segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore del Consiglio di classe. In caso di entrata in ritardo dopo le 8:35 non giustificata da comprovate problematiche legate a visite mediche documentate, problemi ai mezzi di trasporto pubblici, ad esempio soppressione treni o sinistri, il Docente annota nell’apposita sessione del registro il ritardo indicando espressamente “ritardo non giustificato”. Dopo 6 ritardi nel primo quadrimestre e 9 nel secondo, verranno convocati i genitori e, al fine di responsabilizzare ed educare gli studenti al rispetto dei compiti e degli orari di lavoro, verrà stabilito un numero di ore lavorative pari alle ore perse con i ritardi da svolgersi presso strutture esterne e convenzionate con la scuola. Se vi sarà il rifiuto di svolgere tale attività il consiglio di classe potrà decidere di convertire le giornate lavorative in sospensione fino ad un massimo di tre giorni. Va ricordato che la sospensione incide gravemente sulla valutazione finale del comportamento.

In caso di uscita anticipata non giustificata da comprovate problematiche legate a visite mediche documentate, o altri impegni debitamente documentati e notificati al segreteria o al docente entro le ore 11:15, il Docente annota nell’apposita sessione del registro l’uscita indicando espressamente “uscita non giustificata”. Dopo 6 uscite nel primo quadrimestre e 9 nel secondo, verranno convocati i genitori e, al fine di responsabilizzare ed educare gli studenti al rispetto dei compiti e degli orari di lavoro, verrà stabilito un numero di ore lavorative pari alle ore perse con le uscite anticipate da svolgersi presso strutture esterne e convenzionate con la scuola. Se vi sarà il rifiuto di svolgere tale attività il consiglio di classe potrà decidere di convertire le giornate lavorative in sospensione fino ad un massimo di tre giorni. Va ricordato che la sospensione incide gravemente sulla valutazione finale del comportamento.

Art. 26 - Inizio della lezione e brevi uscite dalla classe

Per quanto riguarda la prima ora di lezione della mattina e del pomeriggio l'inizio delle lezioni è previsto, salvo deroghe dovute ai mezzi di trasporto pubblici, alle ore 08:20 e alle ore 14:00 nei giorni di rientro pomeridiano e, al suono della campanella, tutti gli studenti insieme ai docenti che sono tenuti alla sorveglianza, devono raggiungere le rispettive aule. Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della campanella. Nel corso della lezione lo studente può lasciare l'aula per breve tempo solo per un valido e reale motivo e con il permesso dell'insegnante responsabile.

Non sono consentite le uscite durante le ore di lezione, salvo casi di necessità, e il docente è tenuto a segnalare sul registro le permanenze prolungate e non giustificate fuori dall'aula e ad accertare i motivi del mancato rientro. Non è consentito, durante le lezioni, sostare o soffermarsi nei bagni, nell'atrio e nei corridoi. I trasferimenti all'interno dell'edificio, previsti dall'orario scolastico, dovranno avvenire in modo ordinato, silenzioso e rapido, così da consentire un regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 27 - Ritardo

In caso di ingresso dopo 15 minuti dal suono della campanella che segnala l'inizio della prima ora di lezione in Istituto, e in ogni caso oltre il limite di tolleranza previsto, oppure all'inizio della seconda ora di lezione in Istituto, lo studente minorenni deve comunque recarsi in aula e verrà annotata l'ora di assenza sul registro; lo studente maggiorenne, dovrà attendere l'inizio dell'ora successiva nell'atrio. Sul registro di classe verrà annotata l'assenza relativa alla prima ora di lezione. Oltre l'inizio della seconda ora di lezione lo studente è ammesso in classe solo con autorizzazione del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o suo delegato o della Segreteria.

Art. 28 - Giustificazione di ritardi e assenze

Lo studente che, per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni o in caso di ingresso in ritardo il giorno stesso o il giorno precedente, ha l'obbligo di giustificare dichiarandone il motivo prima di essere riammesso in classe. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente tramite il registro elettronico o mediante l'apposito libretto consegnato all'inizio dell'anno scolastico, che è anche un documento interno di riconoscimento e come tale andrà sempre portato con sé ed esibito ad ogni richiesta.

Se lo studente non ha compiuto gli anni 18 la giustificazione deve essere firmata da un genitore o da chi ne ha la rappresentanza legale. Possono firmare le giustificazioni soltanto i genitori o i rappresentanti che hanno apposto la propria firma sulla prima pagina del libretto personale.

Art. 29 - Accettazione della richiesta di giustificazione

La richiesta di giustificazione deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione, che ne valuterà l'accettabilità e che annoterà sul registro di classe l'avvenuta giustificazione negli spazi appositi del giorno in cui viene effettuata.

Gli studenti privi di giustificazione sono ammessi in classe con riserva, con annotazione sul registro di classe e dovranno giustificare il giorno successivo. È compito del docente richiedere e annotare la giustificazione sul registro, e, se lo studente non la presenterà entro il giorno successivo all'assenza o al ritardo, il docente è tenuto a scrivere una "nota" sul registro per mancata giustificazione. Si ricorda che le note incidono sul voto di comportamento. Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, avvalendosi della collaborazione dei docenti, ha facoltà di segnalare alle famiglie i casi di numerose assenze, di assenze ingiustificate e di assenze di dubbia giustificazione.

Le astensioni collettive non rientrano nell'ambito delle assenze giustificabili. In caso di astensioni collettive, i genitori o chi ne fa le veci dovranno dichiarare di essere a conoscenza del fatto.

Art. 30 - Assenza non giustificabile

In caso di mancata accettazione della richiesta di giustificazione, il docente, in accordo con il coordinatore di classe e il Coordinatore delle attività educative e didattiche o suo delegato, richiede agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti.

Qualora l'assenza o il ritardo vengano considerati non giustificati verranno applicate le sanzioni previste nel presente regolamento.

Art. 31 - Frequenza ore pomeridiane o mattutine

In casi particolari è consentita la frequenza delle sole ore pomeridiane o mattutine, collocate prima della pausa pranzo. L'assenza dovrà essere in ogni caso giustificata.

Art. 32 - Intervallo e Pausa pranzo

È severamente vietato abbandonare l'Istituto durante l'intervallo. Gli studenti possono accedere al bar e circolare nei corridoi, negli atri e negli spazi esterni, cortile e posteggio autovetture ma non nei viali di accesso e uscita dall'Istituto e nei due piazzali adiacenti all'ingresso dell'Istituto. Il servizio di vigilanza è affidato al personale docente in servizio. Il ritardo nel rientro dall'intervallo è considerato come infrazione al presente regolamento.

Nessuno studente è autorizzato a lasciare l'Istituto durante le pause pranzo, ad eccezione degli studenti maggiorenni, e degli studenti minorenni per i quali i genitori presentano una formale richiesta di autorizzazione a lasciare l'Istituto. Durante la pausa pranzo, tutti gli alunni che usufruiscono del servizio ristoro e tutti gli alunni che consumano il pasto portato da casa o ordinato, o che non pranzano, sono tenuti a restare sotto sorveglianza dei docenti incaricati, all'interno dei confini dell'istituto.

Art. 33 - Uscita anticipata

E' possibile autorizzare permessi di uscita anticipata prima dell'inizio della quarta ora di lezione, salvo ovviamente casi di necessità ed urgenza. Le richieste vanno presentate per l'autorizzazione in presidenza o in segreteria all'inizio delle lezioni e comunque non oltre le ore 11:15. Ogni uscita dalla scuola, che non sia quella al termine delle lezioni o preventivamente autorizzata, deve essere giustificata. In caso di necessità i genitori, oppure l'esercente la patria potestà o un loro delegato, dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto personale dello studente e prelevare personalmente lo studente, se minorenne. L'uscita avviene presentando il libretto al docente presente in aula, il quale provvede a registrare il nome dello studente e l'ora di uscita sul registro di classe. Il Coordinatore delle attività educative e didattiche può concedere permessi speciali d'ingresso ritardato o di uscita anticipata documentati, di validità temporanea o permanente, su richiesta dei genitori dell'interessato.

Art. 34 - Uscita anticipata per malore

In caso di malore lo studente deve avvisare della situazione il docente in aula che, tramite la segreteria, provvederà ad avvisare la famiglia, la quale in caso di studente minorenne dovrà organizzare il ritiro del minore o autorizzarne l'uscita in modo autonomo in caso di studente maggiorenne.

Art. 35 - Dimissioni anticipate della classe per assenza del personale

In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, le classi potranno essere dimesse anticipatamente, salvo comunicazione preventiva alle famiglie. In nessun caso gli studenti potranno essere dimessi prima del termine della quarta ora di lezione. Per gli studenti minorenni l'avviso di dimissioni anticipate deve essere comunicato dall'Istituto con almeno un giorno di anticipo, o se trattasi di problematica improvvisa non prima di aver contattato ed avvisato la famiglia per iscritto e anche telefonicamente.

UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE

Art. 36 – Servizi igienici

Lo Studente dovrà avere cura di mantenere nei servizi igienici un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione; in particolare, è obbligatorio lasciare puliti i servizi. Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno sottoposti a sanzione disciplinare e tenuti al risarcimento delle spese.

Art. 37 – Uffici amministrativi

L'accesso agli uffici amministrativi è consentito solo negli orari stabiliti e richiamati con appositi cartelli. È fatto divieto a chiunque, studenti e genitori, salvo motivate esigenze di servizio autorizzate, recarsi o intrattenersi negli uffici durante l'orario di servizio.

Art. 38 - Orario di apertura

L'Istituto è aperto agli studenti dalle ore 7.45 precisando che, fino al suono della prima campana, la scuola non garantisce la sorveglianza.

L'Istituto mette a disposizione per le finalità previste nella direttiva ministeriale, spazi, locali e attrezzature, secondo un uso diligente da parte degli utilizzatori e compatibilmente con le ragioni di servizio e di sicurezza.

Art. 39 - Utilizzo spazi durante le pause

Durante gli intervalli, le ore buche gli studenti possono accedere alle aule e agli spazi esterni della scuola, sotto la vigilanza dei Docenti di turno e dei non docenti. Nello specifico gli studenti possono accedere al bar e circolare nei corridoi, negli atri e negli spazi esterni, cortile e posteggio autovetture ma non nei viali di accesso e uscita dall'Istituto e nei due piazzali adiacenti all'ingresso dell'Istituto.

Art. 40 - Divieto di fumo e di consumo e commercio di alcolici e sostanze stupefacenti

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, è vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico e tale divieto è esteso alle aree esterne di pertinenza dello stesso e a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nella struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici. Tale divieto vale per tutte le componenti scolastiche; i trasgressori verranno puniti a norma di legge. Tutto quanto sopra vale anche per le sigarette elettroniche. Ai sensi della vigenti disposizioni di legge è consentito fumare solo negli spazi esterni assegnati. È altresì assolutamente vietato introdurre nell'Istituto e portare con sé nei viaggi di istruzione, nelle visite guidate e in tutte le attività organizzate dalla scuola, bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.

Art. 41 - Rispetto degli ambienti

E' preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, i macchinari e le strumentazioni tecnologiche e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica. È pertanto dovere di ciascuno osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

È vietato imbrattare con scritte o altro i banchi, le sedie, le pareti, le porte e gli altri infissi delle aule e dei bagni. E' vietato lanciare oggetti dalle finestre, appiccicare gomme da masticare sotto i banchi e le sedie e infilare spazzatura dietro i termosifoni.

Art. 42 - Risarcimento per danni

Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, sia sul piano disciplinare che patrimoniali, coloro che li hanno provocati.

Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato i materiali, la classe e la struttura danneggiati.

Art. 43 - Abbigliamento e linguaggio

Negli spazi interni ed esterni tutti coloro che sono presenti in Istituto sono tenuti ad avere un abbigliamento decente e ad utilizzare un linguaggio adeguato all'ambiente scolastico.

Art. 44 - Telefoni mobili e altre apparecchiature

Nel corso delle lezioni, all'interno di aule e laboratori è assolutamente vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, se non espressamente autorizzati. Alla luce della Circolare Ministeriale n. 3392 del 16/06/2025 all'arrivo in istituto gli alunni devono obbligatoriamente riporre i dispositivi mobili spenti o silenziosi nell'apposito contenitore sulla cattedra nella proprio aula; al cambio dell'ora il docente dovrà depositare il contenitore sotto chiave in presidenza. Al termine delle lezioni mattutine e pomeridiane il docente dell'ultima ora si farà carico di prelevare la scatola in presidenza e restituire i dispositivi agli studenti. In caso lo studente si rifiutasse di consegnare i dispositivi elettronici, verrà avvisata la famiglia e lo studente rimandato a casa con annotazione sul registro. In caso che lo studente venisse sorpreso ad utilizzare altri dispositivi non consegnati, l'insegnante provvede al ritiro immediato del dispositivo che verrà riconsegnato solo ed esclusivamente ai genitori a fine giornata e lo studente sarà sottoposto a provvedimento disciplinare fino ad un massimo di tre giorni di sospensione. Si ricorda che note e sospensioni incidono sulla valutazione finale del comportamento. Il divieto di possesso e utilizzo del telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante tutta l'attività didattica, da intendersi conclusa al suono della campanella finale delle lezioni, ore 13:30 o 17:00, si estende anche ai momenti di ricreazione e risponde alla circolare ministeriale sopracitata e ad una generale norma di correttezza che trova una sua giustificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti. L'Istituto, in ogni caso, garantisce la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici del Coordinatore delle attività educative e didattiche e della Segreteria. Il divieto di utilizzare impropriamente telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività curriculari ed extra curriculari opera anche nei confronti di tutto il personale, ad eccezione per le operazioni che riguardano la compilazione del registro e altri adempimenti burocratici. Non è consentito l'utilizzo dello smartphone per effettuare video e fotografie e nel rispetto della privacy, in nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto. Si ribadisce che la diffusione di registrazioni, di riprese audio, di foto e video non sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti a scopo didattico o pubblicitario è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone interessate. È bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica il consiglio di istituto ha previsto alcune deroghe al divieto sopra esposto, e nello specifico ha deliberato che l'uso e il possesso di dispositivi elettronici è sempre concesso, sotto la supervisione del docente, in casi di gravi e documentati motivi di salute, nei casi previsti nei relativi Piani Didattici Personalizzati o Piani Educativi Individuali, solo se il docente lo ritiene realmente necessario e durante la pausa pranzo dalle 13:30 alle 14:00. Alle 14:00 andrà ripetuta la medesima procedura prevista per la mattina.

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento o smarrimento dei suddetti dispositivi.

Art. 45 - Affissioni

E' possibile affiggere comunicazioni negli spazi dedicati alle singole componenti scolastiche indicando il nome del responsabile. Le comunicazioni anonime verranno rimosse. Al di fuori degli spazi appositamente assegnati e per comunicazioni relative ad attività con risvolto economico, le affissioni devono essere preventivamente autorizzate dalla dirigenza. Non possono essere affisse comunicazioni riconducibili a propaganda elettorale (ad esclusione delle elezioni degli organi scolastici).

Art. 46 - Raccolta differenziata

Viene attuata la raccolta differenziata dei rifiuti in base alle disposizioni dell'autorità competente e con le modalità organizzative stabilite dall'Istituto, pertanto tutti i soggetti sono tenuti al rispetto di tali norme.

Art. 47 - Transito negli spazi interni comuni

Il transito nei corridoi, negli atri e sulle scale deve avvenire ordinatamente, senza recare alcun pregiudizio a persone o cose, e senza disturbare lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule.

Art. 48 - Attività di studio autonome o di gruppo

Al di fuori dell'orario scolastico, gruppi di studenti o singoli studenti possono utilizzare gli spazi comuni per svolgere in autonomia attività di studio o approfondimento. Altresì possono richiedere di utilizzare aule o altri spazi liberi.

Lo svolgimento delle suddette attività sia negli spazi comuni che nelle aule è subordinata alla presenza di personale che può garantire la sorveglianza, pur senza prevedere un'attività di assistenza o di vigilanza diretta in aula. A tal proposito si fa affidamento al senso di responsabilità degli studenti e al generale obbligo di rispetto di spazi e attrezzature.

Art. 49 - Altre attività

Per tutte le attività non prettamente di studio (es. prove teatrali, musicali, etc.) promosse da persone appartenenti all'Istituto in orario extra scolastico, è richiesta la presenza di uno studente maggiorenne o di personale incaricato dalla scuola, che assumano la responsabilità civile per eventuali danni ai beni mobili e immobili dell'Istituto.

Le richieste devono pervenire al Coordinatore delle attività educative e didattiche con cinque giorni di anticipo sull'iniziativa.

Art. 50 - Esclusione di responsabilità

L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, e in ordine a quanto contenuto negli armadietti, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale scolastico. È pertanto opportuno non portare a scuola oggetti di valore; in ogni caso, gli Studenti non devono lasciare incustoditi portafogli, denaro, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici o oggetti di valore, ivi compresi capi d'abbigliamento. In ogni caso, l'Istituto non può essere ritenuto responsabile della sottrazione di oggetti e non risponde di furti o danneggiamenti subiti dagli Studenti. Durante la permanenza in palestra per lo svolgimento delle lezioni di Scienze motorie, gli Studenti dovranno apporre, in un apposito contenitore messo a disposizione dalla scuola, tutti i loro oggetti di valore che saranno custoditi dal Docente presente o depositati in segreteria.

Art. 51 - Uso fotocopiatrici

Il servizio di fotocopiatura presso la macchina dislocata nella segreteria dell'Istituto o negli spazi circostanti è riservato alle necessità relative alla predisposizione di materiale didattico da parte degli studenti e dei docenti ed è subordinato all'autorizzazione da parte del personale scolastico. Per gli alunni è un servizio a pagamento e l'utilizzo della macchina fotocopiatrice è subordinato all'acquisto della relativa tessera presso la segreteria. Gli studenti, muniti di tessera, possono utilizzare le fotocopiatrici durante l'intervallo o a fine orario lezioni. Si può uscire dalla classe in altri orari per fare fotocopie solo con l'autorizzazione del docente.

Non è consentito effettuare fotocopie per motivi personali non legati ad esigenze scolastiche.

Nell'ottica di rispettare il principio fondamentale di tutela dell'ambiente, nonché di evitare lo spreco di risorse economiche, si invita ad un utilizzo oculato delle macchine fotocopiatrici, ad attuare la raccolta differenziata e ad utilizzare, laddove possibile, fogli di riciclo.

A fronte di un uso scorretto del servizio, l'Istituto si riserva la possibilità di sospendere o modificare le modalità di accesso al servizio stesso.

Art. 52 - Comportamenti nelle aule

Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano.

Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di pulizia, di buona manutenzione di arredi e strumentazioni presenti nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento.

I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull'utilizzo dello spazio aula. Nelle classi non è consentito consumare cibi e bevande, ad eccezione dell'acqua e ad eccezione della ricreazione e della pausa pranzo. Non è consentito altresì l'utilizzo di telefoni cellulari per tutta la durata dell'attività didattica.

Art. 53 - Uso di attrezzature

L'utilizzo di PC, televisori, DVD videoregistratori, LIM ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici e sotto la supervisione dei docenti.

Nell'utilizzo dei PC gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di cui al regolamento dei laboratori di informatica, in quanto applicabili.

Art. 54 - Danneggiamenti

Qualora si ravvisino guasti o danni, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto.

Se nelle aule dovessero verificarsi danni a strutture o attrezzature, e non sia possibile risalire a responsabilità individuali, risponderà dei danni collettivamente la classe che per ultima ha occupato l'aula.

Art. 55 - Laboratorio

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti riguardano i laboratori di cui è dotato l'Istituto. Nei laboratori si devono rispettare le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente, indicate dai regolamenti interni di ciascun laboratorio ed impartite dagli insegnanti e dagli assistenti.

Art. 56 - Funzionamento del laboratorio

La cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidate al senso di responsabilità degli utenti, alunni, docenti e utenti esterni.

All'inizio dell'anno scolastico viene designato dalla presidenza un docente responsabile, che sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento del laboratorio, la manutenzione e acquisizione dei materiali, l'aggiornamento del registro inventario e la cura della corretta compilazione del foglio firme.

Art. 57 - Pianta dell'aula

Ogni docente ha la facoltà di predisporre copia della pianta dell'aula con l'indicazione dei posti occupati dagli studenti: tali posti vanno mantenuti per tutto l'anno, ed ogni variazione va riportata sulla pianta stessa.

Art. 58 - Responsabilità per guasti

Ogni docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine, dei programmi e della strumentazione presente nei laboratori durante le proprie ore di lezione. Eventuali malfunzionamenti o guasti registrati all'inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati al responsabile di laboratorio.

Il docente presente dovrà annotare sull'apposito registro posto in laboratorio eventuali danni, mancanze o malfunzionamenti rilevati all'inizio dell'ora oppure occorsi durante l'ora di lezione.

In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

Art. 59 - Tutela dell'immagine dell'Istituto

È tassativamente proibito diffondere in qualsiasi modo scritti, immagini o filmati lesivi del decoro, del buon nome e della missione educativa dell'Istituto o di persone a vario titolo legate allo stesso. Qualsiasi pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di scritti, immagini o filmati, audio nei quali sia identificabile l'Istituto (attraverso il nome, gli ambienti, i simboli) o persone a vario titolo legate all'Istituto deve essere autorizzata preventivamente dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o suo delegato. Qualsiasi abuso sarà sanzionato in base al Regolamento di Disciplina, anche qualora il fatto configuri reato penalmente perseguibile, nel qual caso verrà data comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 60 - Utilizzo della struttura bar

La struttura bar può essere utilizzata, durante gli orari di apertura, dagli studenti, dai docenti, dal personale non docente e da coloro che in giornata abbiano impegni collegati all'Istituto.

Art. 62 Funzionamento della palestra

Il materiale e gli ambienti sono affidati al Coordinatore di disciplina di Scienze Motorie e Sportive, che ne cura la buona conservazione giovandosi della collaborazione dei colleghi della materia, e segnala immediatamente per iscritto al Coordinatore delle attività educative e didattiche eventuali ammanchi o danni.

Art. 61 - Utilizzo dei materiali della palestra

Ogni docente risponde al coordinatore responsabile dell'uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione. Cura che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.

Art. 62 - Infortuni in palestra

In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione o durante attività integrative pomeridiane che prevedano comunque la presenza di docenti di Scienze Motorie, lo studente infortunato deve dare immediata comunicazione dell'infortunio al docente, che provvederà alle opportune segnalazioni.

Art. 63 - Utilizzo della palestra fuori dall'orario scolastico

Gli studenti possono fare richiesta di utilizzare la palestra, purché le stesse non siano impegnate per attività scolastiche o integrative.

Il responsabile prende in consegna le chiavi del locale palestra e il materiale richiesto, e risponde di eventuali danni riscontrati sia al materiale che alle strutture utilizzate.

Art. 64 - Spazi esterni

Gli utenti della scuola devono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza recare danno alle strutture e disturbo alle attività didattiche che si svolgono contemporaneamente nelle aule. Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso.

È assolutamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.

Art. 65 - Sorveglianza

L'utilizzo degli spazi comuni esterni da parte degli studenti nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti interessati. Al di fuori delle attività didattiche, non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, gli studenti dovranno autonomamente dimostrare la loro maturità personale.

Non è consentito svolgere giochi o attività che comportino un qualsiasi rischio per l'incolumità fisica.

Art. 66 - Disposizione finale

Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'anno scolastico e ai relativi regolamenti specifici.

TITOLO IV – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 67 - Tipologie di sanzioni disciplinari

Le infrazioni al regolamento d'Istituto e alla regolare azione didattica, come indicato anche nel Codice di disciplina che costituisce parte integrante del presente Regolamento, sono sanzionate in base all'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.

In tutte le sanzioni disciplinari devono essere garantiti il principio di gradualità e quello di riparazione del danno, almeno dal punto di vista delle relazioni personali. La comunità scolastica troverà le forme educative e le attività pratiche o cognitive più opportune per sottolineare scelte di rispetto, di restituzione, di responsabilità civica. Nei casi in cui si decida di ricorrere all'allontanamento dello studente dalla scuola, si dovrà provvedere al fatto che il suo rientro in classe sia preparato e reso il più efficace possibile.

In base alla gravità dell'infrazione disciplinare esistono diversi tipi di sanzioni:

- ammonizione scritta del docente o del Coordinatore delle attività educative e didattiche;
- sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla classe;
- sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla classe fino a un massimo di 15 giorni;
- sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla classe per più di 15 giorni.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare ha principalmente una finalità educativa, oltre ad avere una connotazione punitiva, e tende ad indurre lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica degli episodi che si sono verificati.

Le sanzioni disciplinari sono l'ammonizione (scritta o orale), i lavori socialmente utili, la sospensione dalle lezioni, l'allontanamento e l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente e, in base al principio della gradualità della sanzione, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.

Art. 68 - Modalità di irrogazione

Qualsiasi comportamento che violi il regolamento viene preso in considerazione ai fini disciplinari per l'irrogazione di una sanzione.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Consiglio di classe per iscritto oppure oralmente (per l'ammonizione orale). Esse sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato. I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti interessati e al docente coordinatore della classe in cui è inserito lo studente.

Art. 69 - Conversione delle sanzioni

L'organo che commina la sanzione può offrire la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di

lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, pulizie, lavori socialmente utili o attività di volontariato interne o esterne all'istituto. La conversione dell'ammonizione comporta il non inserimento del verbale d'ammonizione nel fascicolo personale, fatta salva la registrazione agli atti della presidenza e sul documento di valutazione.

La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Qualora lo studente accetti la conversione della sanzione ai sensi del dell'art. 70, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento.

L'accettazione della conversione comporta rinuncia all'appello. In questo caso, dell'ammonizione è redatto semplice verbale che resta agli atti della presidenza.

Qualora la conversione non sia accettata, il provvedimento di ammonizione è irrogato per iscritto e viene inserito nel fascicolo personale dello studente.

Art. 70 - Ammonizione scritta

È comminata dal docente o dal Coordinatore delle attività educative e didattiche che rileva disattenzione, ritardi, mancato svolgimento dei compiti, disturbo della lezione, copiatura durante i compiti in classe, mancata consegna di telefonini mobili e altre apparecchiature, linguaggio inappropriato. Viene scritta sul registro di classe e notificata allo studente e alla famiglia.

L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, ed è irrogata dal docente o dal Coordinatore delle attività educative e didattiche, o suo delegato, che informa il docente coordinatore del consiglio della classe nella quale è inserito lo studente.

Art. 71 - Sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla classe

Sono previste per i singoli o per intere classi, che in differenti modi mancano di rispetto alle diverse componenti della scuola. Le sanzioni vengono decise dal Consiglio di classe, completo di tutte le sue componenti. Se opportuno, viene chiesto l'intervento dei docenti referenti per la prevenzione del bullismo e per le attività di legalità e cittadinanza attiva.

Art. 72 - Sospensione non superiore a quindici giorni

La sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni si applica in caso di gravi oppure reiterate mancanze disciplinari. Sono previste per atteggiamenti offensivi, violazioni gravi del regolamento di Istituto e delle regole di convivenza civile, soprattutto quando si riscontrino comportamenti lesivi della dignità della persona e delle strutture o dei beni della scuola. L'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di Classe, completo di tutte le sue componenti. (Nel caso in cui oggetto della sanzione sia uno studente rappresentante di classe, o il figlio di un genitore rappresentante di classe, si procederà convocando il primo dei non eletti). Il Coordinatore delle attività educative e didattiche potrà convocare il Consiglio di classe anche con procedura d'urgenza, senza rispettare il vincolo dei 5 giorni di preavviso. Il Consiglio di Classe può delegare la Dirigenza all'attribuzione di provvedimenti di sospensione fino a tre giorni.

Art. 73 - Allontanamento dalla classe per più di 15 giorni

Sono previste per quei casi che configurino reati o che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza, minacce, percosse, ingiurie gravi, reati sessuali, possesso di armi o oggetti lesivi dell'incolumità fisica altrui), oppure nel caso di comportamenti che arrechino pericolo grave (allagamento, incendio). Questo tipo di sanzione è di competenza del Consiglio di Istituto. In casi del tutto eccezionali e gravi si potrà ricorrere all'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, anche fino al termine delle lezioni, eventualmente con l'esclusione dagli scrutini finali o dagli Esami di Stato.

Art. 74 - Procedimento di sospensione ordinario

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione da parte del Coordinatore delle attività educative e didattiche, o suo delegato, del Consiglio di classe integrato dai rappresentanti dei genitori e dai delegati degli studenti. Tale convocazione viene notificata allo studente interessato (e ai genitori se minorenni), che si presenta ad esporre le proprie ragioni senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Nel procedimento disciplinare deve essere rispettata la prassi tipica adottata nella Pubblica Amministrazione: indagine sommaria – contestazione tipica dell'addebito – controdeduzioni scritte. Nessuna sanzione può essere adottata senza che lo studente interessato sia stato prima sentito in contraddittorio. Questa riunione inizia con una breve istruttoria a porte chiuse, seguita dall'ascolto dello studente nei cui confronti si procede. Esaurita questa fase, l'organo disciplinare torna a riunirsi a porte chiuse e decide a proposito della sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato. Le sanzioni superiori all'ammonizione scritta vengono trascritte nel fascicolo personale dell'allievo.

Nell'ambito della discussione il Consiglio di Classe deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore delle attività educative e didattiche o, in sua assenza, del Vice Coordinatore delle attività educative e didattiche.

In seguito all'esame della situazione, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di classe può deliberare di attribuire un'ammonizione, in luogo della sospensione.

Qualora il comportamento scorretto si sia verificato in presenza di una persona adulta esterna al Consiglio di Classe, oppure il Consiglio di Classe abbia affiancato allo studente un tutor, questi possono essere sentiti nel corso del procedimento.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 75 - Procedimento di sospensione abbreviato

È possibile adottare il procedimento di sospensione abbreviato qualora il Consiglio di classe abbia preventivamente delegato la Dirigenza ad irrogare direttamente provvedimenti di sospensione fino a tre giorni.

In tal caso il Coordinatore delle attività educative e didattiche, in accordo con il coordinatore della classe, convoca i soggetti che hanno rilevato il comportamento scorretto e lo studente interessato che deve presentarsi ad esporre le proprie ragioni. Verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità dello studente il Coordinatore delle attività educative e didattiche, in accordo con il coordinatore di classe, irroga il provvedimento di sospensione o, in alternativa, attribuisce una ammonizione.

Qualora il Coordinatore delle attività educative e didattiche dovesse rilevare elementi che potrebbero comportare una sospensione oltre i termini espressi nella delega del Consiglio di Classe (fino a 3 giorni), dovrà convocare il Consiglio di Classe ed il procedimento proseguirà secondo il rito ordinario di cui all'art. 75 sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 76 - Impugnazioni

Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione. Il ricorso, da inoltrare in forma scritta al Coordinatore delle attività educative e didattiche, è ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito. L'organo di garanzia decide entro i 10 giorni successivi. L'avvenuta conversione della sanzione comporta rinuncia all'impugnazione.

Art. 77 - Ricorso all'organo di garanzia.

Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello.

Le competenze dell'Organo di garanzia sono stabilite dall'art.5. comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n.235. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

Contro il parere dell'Organo di garanzia, la legge permette un ricorso (entro 15 giorni) al Coordinatore delle attività educative e didattiche dell'Ufficio Scolastico Regionale.

TITOLO V - ORGANI COLLEGIALI

Art. 78 - Diritto di assemblea

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n.297.

Le assemblee degli studenti, di classe e di Istituto, vanno considerate come attività scolastica a tutti gli effetti e consentono la partecipazione democratica all'approfondimento dei problemi della scuola e della società e sono un momento importante per il processo educativo, civile e culturale dello Studente.

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 79 - Convocazione e durata

L'Assemblea di classe viene richiesta dai Rappresentanti di classe, o dalla maggioranza degli studenti della classe.

L'Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili, collocate anche non consecutivamente nella stessa giornata e non sempre nello stesso giorno della settimana.

Art. 80 - Procedura di convocazione

La richiesta di convocazione dell'Assemblea va effettuata almeno tre giorni prima dello svolgimento dandone comunicazione e chiedendo l'autorizzazione ai docenti delle ore di lezione in cui è prevista l'assemblea. Non si possono indire assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

L'invio della richiesta presuppone l'accordo con i docenti coinvolti. L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata dalla Dirigenza o da suo delegato. Sul registro di classe viene riportato avviso dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 81 - Verbale

Durante l'Assemblea va redatto apposito verbale utilizzando l'apposito modello fornito dalla segreteria dell'Istituto. Il verbale va redatto il giorno stesso di svolgimento della seduta e consegnato in segreteria.

Art. 82 - Sorveglianza

Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe è incaricato della sorveglianza; qualora rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può chiedere l'intervento della Presidenza, o di suo delegato, per la sospensione dell'Assemblea; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

All'assemblea di classe, se ritenuto opportuno e in accordo con gli studenti, possono assistere, oltre al Coordinatore delle attività educative e didattiche od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Art.83 - Composizione e Presidenza

L'Assemblea di Istituto è composta da tutti gli studenti iscritti all'Istituto e presieduta dai tre Rappresentanti di Istituto. Essa elegge annualmente al suo interno tre Rappresentanti che hanno il compito di organizzare il lavoro preparatorio e coordinare il lavoro dell'assemblea, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

L'elezione dei Rappresentanti dell'Assemblea avviene entro la fine del mese di ottobre contestualmente all'elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

All'inizio di ogni riunione viene inoltre nominato un segretario che redigerà il verbale dell'Assemblea. Alle Assemblee di Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, in vista di un approfondimento dei problemi della scuola e della società, in una prospettiva di cittadinanza attiva e responsabile. La partecipazione degli esperti deve essere comunicata in anticipo e autorizzata dal Consiglio di Istituto.

Art. 84 - Convocazione

L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta dei Rappresentanti d'Istituto oppure della maggioranza dei rappresentanti di classe oppure di almeno il cinquanta per cento degli studenti. Non si possono indire assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Coordinatore delle attività educative e didattiche, o suo delegato, almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

In casi di necessità o di urgenza il Coordinatore delle attività educative e didattiche, o suo delegato, può consentire lo svolgimento dell'Assemblea con ridotto tempo di preavviso e anche se la richiesta è presentata da un numero inferiore di studenti rispetto a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 85 - Svolgimento

L'Assemblea di Istituto può anche articolarsi per turni e per classi parallele. Per ragioni di spazio o tempistica l'assemblea può essere effettuata in due giorni.

E' possibile effettuare un'Assemblea di Istituto al mese.

La partecipazione all'Assemblea non è obbligatoria. Gli studenti possono decidere di rimanere in classe e svolgere normale attività didattica.

Art. 86 - Verbale

Al termine di ogni riunione dell'Assemblea di Istituto verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dai Rappresentanti degli studenti.

Tale verbale dovrà essere consegnato entro 5 giorni al Coordinatore delle attività educative e didattiche o al suo delegato.

Art. 87 - Vigilanza

I Rappresentanti di Istituto assicurano e controllano, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al Regolamento d'Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

Durante l'Assemblea, i docenti incaricati della sorveglianza, qualora rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Coordinatore delle attività educative e didattiche o al suo delegato, che, sentito i Rappresentanti di Istituto, può sospendere l'Assemblea stessa.

Qualora tutti gli studenti di una classe decidano di partecipare all'assemblea, il docente in orario può assistere all'Assemblea, così come può assistervi il Coordinatore delle attività educative e didattiche, un suo delegato o qualsiasi docente che lo desideri, in accordo con gli studenti.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 88 - Disposizioni generali

In base al Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche – D.P.R. n. 275/1999 - gli Organi Collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione (art. 16, comma 1).

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con comunicazione scritta diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale.

Le riunioni dei suddetti organi avvengono in orario non coincidente con quello delle lezioni

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale.

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Le sedute e relative delibere sono valide se sono presenti almeno metà più uno dei membri in carica.

Ogni delibera si prende a maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti validamente espressi (cfr. D.P.R. 416/74).

CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 89 - Composizione e funzione

Il Consiglio di classe ha funzione propositiva, esprime pareri non vincolanti in ambito educativo didattico e attività di sperimentazione. (Art. 3 del D.P.R. n°416 del 31.05.1974 e dall'articolo 5 del D.lgs. n. 297 del 16.04.1994).

I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con lo svolgimento delle lezioni.

Il Consiglio di classe (nella sola componente Docenti) è convocato secondo la programmazione annuale deliberata dal Collegio dei Docenti ed in via straordinaria dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

È composto dai Docenti di ogni singola classe, inclusi gli Insegnanti di sostegno; in modalità "allargata" ne fanno parte, inoltre, due Rappresentanti eletti dai Genitori degli Studenti iscritti alla classe, nonché due Rappresentanti degli Studenti, eletti dagli studenti della classe. In alcune situazioni può essere prevista la presenza di un Educatore scolastico.

È presieduto dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o da un Docente membro del Consiglio, suo delegato.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o dal Presidente in caso di necessità a uno dei Docenti membri del Consiglio stesso.

Le sedute e le delibere del Consiglio di classe sono valide quando è presente oltre la metà dei componenti.

In sede di valutazione intermedia e finale, il Consiglio di classe si riunisce nella sola componente Docenti, presieduta dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o da un suo delegato; le riunioni di scrutinio necessitano del collegio perfetto.

Il Consiglio, in sede di valutazione intermedia e finale, attribuisce i voti/valutazioni sulla base delle proposte presentate dai singoli Docenti in rapporto ad un congruo numero di verifiche, nonché ad ogni altro elemento utile alla valutazione, conformemente a quanto stabilito nel PTOF.

I voti di comportamento sono attribuiti su proposta del Docente coordinatore di classe.

I voti della disciplina Educazione Civica sono attribuiti su proposta del Docente di discipline giuridico-economiche, se presente, o dal Docente individuato ad inizio anno con compiti di coordinamento. Le delibere sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 90 - Composizione e funzione

Il Collegio dei docenti è convocato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche o su richiesta di un terzo dei suoi membri (art. 4 terzultimo comma del D.P.R. 31/5/74 n. 416).

Esso si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque, almeno una volta per ogni periodo.

Il Collegio Docenti delibera su tutto quello che riguarda la didattica (sperimentazione, ricerca, innovazione metodologico – didattica, programmazione dell'azione educativa e didattica, libri di testo), sul piano annuale delle attività del Personale Docente e in merito alla progettazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Collegio Docenti formula proposte al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche in merito alla formazione, alla composizione delle classi e all'assegnazione ad esse dei Docenti, alla formulazione dell'orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.

Delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi.

Il Collegio Docenti si pronuncia anche in merito all'approvazione degli accordi di rete, se sono previste attività didattiche o di formazione e aggiornamento.

Valuta l'azione didattica e propone, se necessario, misure per il miglioramento dell'attività scolastica.

8Il Collegio Docenti elegge i rappresentanti nel Consiglio d'Istituto.

Esso individua le Commissioni di lavoro dell'Istituto che ritiene opportune per il buon funzionamento dello stesso; individua ed elegge al proprio interno i Docenti Funzioni Strumentali.

È composto dal personale Docente in servizio nell'Istituto, ed è presieduto dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche.

Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche ad uno dei Docenti da lui individuati a norma del D.lgs. 165/01 art. 25.

Le sedute e le delibere del Collegio sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le delibere sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche.

Sono messi a disposizione dei Docenti, i verbali dei Collegi ed i relativi materiali ed i materiali utili alle eventuali deliberazioni.

CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Art. 91 - Composizione e funzione

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di autogoverno della scuola che, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, ha il compito di deliberare secondo le attribuzioni stabilite dall'art. 10 del T.U. 297/94. È obiettivo del Consiglio di Istituto mantenere e sviluppare, nei loro aspetti educativi, le relazioni fra l'attività interna della scuola e la vita della società civile. Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo dell'Istituto e, in quanto tale, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti. Il Consiglio d'Istituto è l'organismo elettivo di rappresentanza delle diverse componenti che elabora ed adotta gli indirizzi generali dell'Istituto. Esso elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva. Il Consiglio d'Istituto è composto da quattordici membri: sei docenti più il

Coordinatore delle attività educative e didattiche, tre genitori, tre studenti e un rappresentante personale ATA, eletti secondo le disposizioni vigenti. Dura in carica tre anni ma la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente ed è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le Componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, le successive dal Presidente del Consiglio.

Elegge al suo interno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva è composta da un docente, un genitore, uno studente, un personale ATA; di essa fanno parte di diritto il D.S.G.A., che svolge anche funzioni di segretario, ed il Coordinatore delle attività educative e didattiche che la presiede. La Giunta dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti; la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Prepara i lavori del Consiglio di Istituto. Cura l'esecuzione delle relative delibere e sostituisce il disciolto Consiglio di disciplina degli alunni, assorbendone le competenze. Funge da organo di controllo nei casi di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti".

ORGANO DI GARANZIA

Art. 92 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto, nel momento in cui si insedia, provvede ad eleggere l'Organo di garanzia.

L'organo di garanzia è composto da due docenti, un genitore e due studenti: viene nominato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche su indicazione del collegio docenti, dell'assemblea dei genitori, e dell'assemblea degli studenti, e dura in carica tre anni.

Per la componente studenti, possono far parte dell'organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle classi di triennio. Il Consiglio di Istituto nomina altresì un membro supplente per ciascuna delle componenti.

Art. 93 - Decadenze

Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, se il figlio lascia l'Istituto. Studenti, docenti e non docenti cui sia dato un provvedimento disciplinare decadono dalla carica. Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti.

Art. 94 - Competenze

L'organo di garanzia è competente alla soluzione dei conflitti sull'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti. Svolge funzioni d'appello rispetto alla sanzione dell'ammonizione, secondo la procedura descritta nel regolamento di disciplina.

L'organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai regolamenti di Istituto.

L'organo di garanzia, inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell'Istituto, ad eccezione dei regolamenti degli organismi, presentando tali modifiche alla Commissione Regolamenti.

Art. 95 - Funzionamento

L'organo detta al proprio interno regole di funzionamento, con apposito regolamento.

Individua comunque al proprio interno un Presidente.

TITOLO VI -USCITE DIDATTICHE

VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIÙ GIORNI

Art. 96 - Viaggi d'istruzione di più giorni

I Consigli di classe che ritengono opportuno realizzare un viaggio d'istruzione di più giorni presentano per l'approvazione alla dirigenza un progetto coerente con la programmazione didattico - educativa annuale, attinente ad obiettivi e contenuti disciplinari di interesse rilevante. Il progetto dovrà essere inserito nella programmazione di classe formulata dai Consigli di Classe entro il mese di ottobre. Tutto quanto non espressamente previsto in questo regolamento è disciplinato da appositi regolamenti agli atti dell'Istituto.

Art. 97 - Docenti accompagnatori

La scelta degli insegnanti accompagnatori sarà coerente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di loro dovrà appartenere ad un'area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto.

Art. 98 - Classi partecipanti

Possono partecipare a viaggi d'istruzione di più giorni a carattere culturale o linguistico, organizzati in Italia o all'estero, le tutte le classi che non abbiano effettuato durante l'anno scolastico altre esperienze di scambio in Italia o all'estero.

Art. 99 - Partecipazione degli studenti

L'Istituto favorisce, incoraggia e garantisce la partecipazione dei singoli studenti alle iniziative proposte; la partecipazione ai viaggi di istruzione da parte degli studenti sarà subordinata all'andamento didattico disciplinare; i Consigli di Classe potranno perciò decidere se e chi escludere dalla partecipazione ad essi. Per evitare un uso esclusivamente punitivo di tale norma, si dovranno comunque tenere sempre presenti le finalità educative e formative dei viaggi di istruzione.

VISITE GUIDATE

Art. 100 - Visite guidate

Sono interessate allo svolgimento di visite guidate tutte le classi dell'Istituto, salvo casi espressamente regolati dai relativi Consigli di Classe.

Art.101 - Programmazione didattica

Il Consiglio di Classe, nell'ambito della programmazione didattica, propone l'effettuazione delle visite, e indica i docenti accompagnatori coerentemente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe, e almeno uno di loro dovrà appartenere ad un'area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto.

Il progetto deve essere presentato dal Consiglio di Classe alla dirigenza per l'approvazione.

Il Consiglio di Classe progetta le attività all'interno della programmazione della classe, approvata all'inizio dell'anno scolastico: ulteriori viaggi d'istruzione debbono essere deliberati entro e non oltre Dicembre, salvo casi espressamente autorizzati dai relativi Consigli di Classe.

Art. 102 - Partecipazione ad eventi

Nel caso di partecipazione ad eventi non precedentemente previsti, l'iniziativa potrà essere deliberata dal Consiglio di classe, almeno dieci giorni prima dell'uscita.

Art. 103 - Giustificazione delle assenze durante le uscite didattiche

Gli studenti sono tenuti alla partecipazione a tutte le attività giornaliere in sede e non previste dal relativo consiglio di classe. Gli alunni che non parteciperanno all'uscita a seguito di reali e documentati motivi di salute o gravi impedimenti documentati, dovranno giustificare l'assenza il giorno successivo sul libretto e consegnare relativa documentazione. Gli studenti che non parteciperanno e non giustificati dai casi sopra previsti, saranno tenuti a versare il relativo contributo economico. Il provvedimento si rende necessario poiché l'assenza di una parte della classe comprometterebbe la possibilità, per gli studenti presenti, di partecipare pienamente a momenti formativi di particolare rilevanza.

LEARNING WEEK/SOGGIORNO LINGUISTICO

Art.104 - Oggetto delle Learning week

L'Istituto collabora, direttamente o tramite l'intermediazione di agenzie specializzate, con scuole e enti di formazione alla progettazione di percorsi Learning Week al fine di ampliare l'offerta formativa rivolta agli studenti.

Le Learning Week sono percorsi di apprendimento full immersion concentrati in un breve periodo di tempo, 8/10 giorni.

Art. 105 - Criteri di partecipazione degli studenti

La partecipazione degli studenti è regolata come segue:

- gli studenti che lo desiderano potranno aderire liberamente all'iniziativa, indipendentemente dalla classe di appartenenza, a meno che, a seguito di provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe straordinario non decida diversamente.

Art. 106 - Ruolo dell'Istituto

L'Istituto collabora con gli enti di formazione e le agenzie sia nella fase di progettazione sia in quella di erogazione dei percorsi formativi favorendo la partecipazione di propri docenti. Le relazioni fra l'Istituto e gli enti sono definiti in una convenzione/contratto nella quale si indicano le modalità di coinvolgimento di ciascuno.

ALTRI PROGETTI DI CARATTERE PROFESSIONALE, CULTURALE, SPORTIVO

Art. 107 - Attività esterne di orientamento

Gli studenti possono partecipare in modo individuale ad attività di orientamento organizzate da enti esterni (es. Università) durante l'orario scolastico.

Art.108 - Attività esterne in periodi di sospensione delle lezioni

In momenti di sospensione delle lezioni possono essere proposti progetti di approfondimento riguardanti obiettivi e contenuti di rilevante interesse didattico anche usufruendo di viaggi d'istruzione di più giorni.

I progetti possono essere presentati da singoli insegnanti o Consigli di Classe alla dirigenza, che ne delibera la realizzazione e le modalità organizzative e le inserisce nelle programmazioni.

Art. 109 - Partecipazione degli studenti

All'esperienza possono partecipare singoli alunni dell'Istituto indipendentemente dal gruppo classe, compatibile per età (prima e seconda, terza e quarta, quarta e quinta) che non siano impegnati in corsi di recupero.

Art. 110 - Attività e progetti di carattere professionale, culturale e sportivo

I progetti e le attività possono essere presentati da singoli insegnanti o Consigli di Classe alla dirigenza, che ne delibera la realizzazione e le modalità organizzative e le inserisce nelle programmazioni. Tali iniziative rientrano a pieno titolo nell'attività didattica, pertanto la partecipazione degli studenti è

obbligatoria. Gli studenti sono esonerati dalla partecipazione solo a seguito di reali e documentati motivi di salute o gravi impedimenti documentati, e dovranno giustificarne regolarmente l'assenza. Se si tratta di attività svolta ai fini di una valutazione, gli studenti saranno chiamati a produrre un lavoro di ricerca ed esposizione individuale.

Titolo VII – TIROCINI FORMATIVI E FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO (ex Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento)

Art. 111 - Tirocinio estivo e Formazione Scuola-Lavoro

Il Tirocinio estivo consiste in uno stage di almeno quattro settimane presso realtà economiche del territorio.

L'attività si svolge al termine dell'anno scolastico e coinvolge gli studenti che volontariamente chiedono di aderire.

La formazione scuola-lavoro consiste in almeno 270 ore di lavoro presso un'azienda o in progetti specifici previsti dalla normativa da svolgersi nel secondo biennio e nell'ultimo anno, in periodo scolastico e non.

L'attività di alternanza scuola-lavoro è disciplinata da apposito regolamento agli atti dell'Istituto.

Art. 112 - Obiettivi dell'attività

Gli obiettivi che l'attività di tirocinio o formazione scuola-lavoro intende perseguire sono i seguenti:

- permettere agli studenti di verificare la validità della preparazione scolastica rispetto alle richieste del mondo del lavoro
- favorire il processo di orientamento degli studenti circa le scelte future
- creare una rete di aziende con le quali istituire attività di tirocini per gli allievi, anche già diplomati.

Art. 113 -1 Gruppo di lavoro

Sovrintende alle attività di tirocinio e formazione un Gruppo di lavoro formato dai docenti referenti del progetto.

Art. 114 - Impegni dei soggetti coinvolti

L'Istituto si impegna a coinvolgere aziende che assicurino la qualità dell'attività formativa e predispone tutta la documentazione relativa agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per l'attuazione della formazione scuola-lavoro (es. convenzione con l'azienda, progetto formativo, comunicazioni agli enti previdenziali competenti, copertura assicurativa, etc.).

Prima dello svolgimento dell'attività, l'Istituto e l'ente ospitante stipulano una Convenzione di Tirocinio o Formazione nella quale vengono sanciti i reciproci impegni.

L'ente ospitante individua un Tutor aziendale che affianca lo studente nello svolgimento dell'attività e mantiene i rapporti con l'Istituto.

L'ente ospitante si impegna a:

- garantire allo studente l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'esperienza;
- rispettare e far rispettare le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- consentire al tutor scolastico di contattare lo studente e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e per la stesura della relazione finale, nonché a fare delle visite presso l'azienda stessa;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere allo studente;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- trasmettere all'Istituto, per ogni studente, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale

Gli studenti partecipanti sono tenuti:

- ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano in azienda, nel rispetto delle persone e delle cose;
- ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all'ambiente in cui sono inseriti;
- ad osservare le norme aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza;
- ad utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni tecniche e tutti i materiali necessari allo svolgimento dell'attività, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'azienda; è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'azienda. Qualora lo studente tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi stabiliti dalla convenzione di formazione scuola-lavoro, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutor scolastico, interrompere lo svolgimento dell'esperienza.

Art. 115 - Tutor scolastico

Il Gruppo di lavoro individua un Tutor scolastico che avrà il compito di:

- facilitare l'inserimento dello studente presso la realtà aziendale assegnata definendo, prima dell'inizio dell'attività, con il Tutor aziendale e lo studente stesso gli aspetti organizzativi del tirocinio, gli orari dell'attività, i compiti che verranno assegnati, la predisposizione della documentazione necessaria;
- seguire lo studente partecipante durante lo svolgimento dell'esperienza, verificando con il Tutor aziendale il rispetto delle attività concordate;
- al termine dell'esperienza verificare la predisposizione della valutazione finale dello studente a cura del Tutor aziendale.

Art. 116 - Conclusione della Formazione Scuola-Lavoro

Il tutor predispose un attestato di partecipazione all'attività contenente la dichiarazione delle competenze acquisite.

Art. 117 - Modifiche al regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto con delibera a maggioranza, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali. È demandata al Consiglio d'Istituto l'interpretazione del presente regolamento e l'eventuale emissione di note chiarificatrici ed attuative.

Consiglio d'Istituto
Galileo Galilei

Letto, approvato e sottoscritto
Laveno Mombello, 2 Settembre 2025

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche

CODICE DI DISCIPLINA

Premessa

Art.1 - Il presente Regolamento definisce violazioni disciplinari, sanzioni delle stesse e ricorsi, completando così il vigente Regolamento d'Istituto.

Art.2 – Recepisce le linee di indirizzo della CM prot. n. 2546/DGS del 23.05.2007 “*Scuola e legalità*”, per cui: “*la scuola, presidio di legalità, è credibile nella sua funzione educatrice quando è in grado di proporre modelli positivi di comportamento*”.

Art.3 – Il presente Regolamento definisce violazioni disciplinari, sanzioni delle stesse e ricorsi, completando così il vigente Regolamento d'Istituto. Insieme al Regolamento di istituto costituisce parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa: tale Regolamento contiene il dettaglio delle infrazioni disciplinari, le tipologie di sanzioni disciplinari comminabili agli studenti e l'organo che le irroga, ai sensi del D.P.R. n. 249/1998, D.P.R. n. 237 del 2007, la nota MIUR 3602/2008 e ai sensi della Legge n. 71/2017. Tale regolamento è stato rivisto alla luce della Legge n. 150 del 1 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2024 e vigente a partire dal 31 ottobre 2024 ad oggetto “Revisione disciplina in materia valutazione studenti tutela autorevolezza personale scolastico e indirizzi scolastici differenziati”.

Finalità

Art.4 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Devono essere ispirati al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.

Comportamenti configuranti mancanze disciplinari

Art. 5 - Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell'articolo 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249, che attengono ad un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, durante le attività curricolari ed extracurricolari, ivi comprese visite guidate, lezioni itineranti e viaggi d'istruzione, e comunque qualsiasi attività prevista dal P.T.O.F.

Art. 6 - Nell'ambito della previsione generale e nell'elencazione descrittiva che segue, non esaustiva, sono configurate le sotto specificate violazioni disciplinari:

A) Violazione dei doveri dello studente nel comportamento scolastico (Art. 71 e Art. 72 Regolamento di Istituto)

1. assenze e/o ritardi ripetuti privi di adeguata motivazione e/o in coincidenza di verifiche
2. falsificazioni di firme e/o documenti
3. ritardi al rientro dall'intervallo e/o al cambio dell'ora
4. mancata esecuzione delle attività in classe o dei compiti a casa
5. uscita non autorizzata dall'edificio scolastico o dall'aula
6. utilizzo indebito delle uscite di sicurezza
7. disturbo dell'attività didattica
8. utilizzo non autorizzato di telefonini mobili e altre apparecchiature personali
9. utilizzo di un linguaggio improprio

B) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica (Art. 72 Regolamento di Istituto)

- 1.violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti della comunità scolastica (Coordinatore delle attività educative e didattiche, docenti, personale ATA, genitori, studentesse e studenti), anche con comportamenti o espressioni ingiuriose e lesive dell'altrui personalità e dignità
- 2.comportamenti e atti violenti lesivi dell'incolumità altrui
- 3.sottrazione indebita di beni altrui
- 4.introduzione e uso nell'Istituto di alcolici e/o sostanze stupefacenti
- 5.violazione del divieto dell'utilizzo del cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica (escluso l'utilizzo legato alla stessa e autorizzato) e più specificamente nel non rispetto della privacy: riprese o foto o pubblicazioni on line.

C) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture e delle attrezzature (Art. 73 Regolamento di Istituto)

- 1.deterioramento, danneggiamento o dispersione volontaria di arredi e/o attrezzature
- 2.violazione del decoro e della pulizia dell'Istituto
- 3.violazione dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati
- 4.sottrazione indebita di beni dell'Istituto

D) Costituiscono casi di gravissime mancanze disciplinari i reati (Art. 73 e Art. 74 Regolamento di Istituto) che violano la dignità e il rispetto della persona umana, gli atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (cfr. DPR 237/07 art. 1 di modifica dell'art. 4 del DPR 249/98) e/o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (p.es. incendio, allagamento, ecc.).

Principi e procedimenti in materia di sanzioni

Art.7 – La responsabilità disciplinare è personale.

Art.8 – Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni; in caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto (provvedimento del consiglio di classe straordinario).

Art.9 – La volontarietà, intesa come dolo, e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

Art.10 – Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, con fine primariamente educativo e non sanzionatorio.

Art.11– Come da Regolamento di Istituto possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari in ordine successivo:

- ammonizione scritta del Coordinatore delle attività educative e didattiche o del docente.
- sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica. Competenza del Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti elette.
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni. Competenza del Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti elette.
- allontanamento dalla comunità scolastica, superiore a 15 giorni ed eventualmente fino al termine dell'anno scolastico o anche con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli Esami di Stato. Competenza del Consiglio di Classe straordinario.

Art.12 – Le sanzioni tengono sempre conto della situazione personale e di contesto, e delle conseguenze della violazione; è sempre offerta la possibilità di convertire in parte o in tutto, e comunque di affiancare la sanzione con attività di natura sociale, culturale, attività di volontariato o lavorativa oppure con attività a favore della comunità scolastica, quali attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi presenti nella scuola, in particolare a supporto delle biblioteche, o studio personale assistito, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, ecc...a seconda del tipo di infrazione: le modalità di esecuzione della sanzione verranno concordate con la famiglia dal Coordinatore delle attività educative e didattiche o suo delegato. Il danno al patrimonio della scuola va risarcito in solido.

Art.13 – Le violazioni disciplinari individuate nell'art. 6 si configurano di entità lieve, rilevante o grave, paragrafi A, B e C, e prevedono le sanzioni, con relativo organo sanzionatore, indicate nella sottostante Tabella 1, che è parte integrante del presente Codice. Solo in presenza di fatti gravissimi, quali quelli indicati al paragrafo D, e tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale, si procede in deroga al DPR 249, art. 4, comma 7, con un allontanamento superiore a 15 giorni e comunque adeguato alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art.14 – La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

Art.15 – Per violazioni non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate (A–B–C–D) sono applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di analoga entità.

Art.16 – La violazione disciplinare deve essere contestata per iscritto entro max. 3 giorni dall'evento o dalla scoperta dello stesso, e la convocazione di eventuali consigli di classe allargati o straordinari è comunicata entro i successivi 5 giorni lavorativi: in caso l'organo sanzionatore sia il Consiglio di classe, questo deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi genitori e studenti eletti.

E' dovere dello studente sanzionato o del genitore di questi astenersi, qualora faccia parte dell'organo sanzionatore: in tal caso il Coordinatore delle attività educative e didattiche procede alla surroga con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente da lui scelto.

In caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, fino all'esclusione dallo scrutinio finale e alla non ammissione agli Esami di Stato, l'istituto deve promuovere – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

La sanzione disciplinare che prevede l'allontanamento anche temporaneo dalla comunità scolastica deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla famiglia, con le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa: tale obbligo è riferito anche al caso di studenti maggiorenni.

Art.17 – La rilevanza penale di illeciti disciplinari e/o il risarcimento degli eventuali danni arrecati non esclude l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

Art.18 – Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante l’Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione d’Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art.19 – In caso di inadempienze dello studente di rilevante gravità o in situazioni in cui sia necessario tutelare, mediante un intervento urgente, l’interesse della collettività (Art. 6 paragrafo D), il Coordinatore delle attività educative e didattiche può disporre i provvedimenti cautelari più adeguati: il procedimento ordinario interverrà comunque successivamente.

Organo di garanzia e ricorsi

Art.20 – Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni, lo studente può presentare ricorso all’Organo di garanzia, entro 15 giorni dalla notifica della sanzione. L’Organo di garanzia delibera entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere presente la maggioranza dei membri; l’astensione al voto non influisce sul conteggio dei voti. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art.21 – E’ possibile un’ulteriore impugnazione: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel regolamento d’istituto, è attribuita al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale del parere vincolante dell’organo di garanzia regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanzia dell’istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Tabella 1:

Mancanze disciplinari – Sanzioni– Ricorsi (N.B.: Nei casi di mancanza che preveda un danno alla scuola, il risarcimento del danno si aggiunge alla sanzione indicata (cfr. anche art. 17)

MANCANZA DISCIPLINARE	ENTITÀ DELLA MANCANZA	SANZIONE	ORGANO PER IL RICORSO	TERMINE DEL RICORSO
A3 - A4 - A6 -A7 – A9 - C2	Lieve	Ammonizione verbale	Coordinatore delle attività educative e didattiche	Immediato
	Reiterata	Ammonizione scritta	Coordinatore delle attività educative e didattiche	Immediato
A1 - A3 - A4 - A7 - A8 – A9 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - C1 - C2 - C3	Rilevante o lieve reiterata	Ammonizione scritta Allontanamento della comunità scolastica (max 3gg)	Organo di garanzia	15 giorni
	Rilevante reiterata	Allontanamento dalla comunità scolastica	Organo di garanzia	15 giorni

		(max 6 giorni)		
A2 - A5 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - C1 - C4 - D	Grave	Allontanamento dalla comunità scolastica (max 15 giorni)	Organo di garanzia	15 giorni
	In presenza di fatti gravissimi, tali da configurare una fattispecie astratta di reato	Allontanamento dalla comunità scolastica (da 16 giorni fino al termine delle lezioni)	Organo di garanzia	15 giorni

REVISIONE DISCIPLINA IN MATERIA VALUTAZIONE STUDENTI TUTELA AUTOREVOLEZZA PERSONALE SCOLASTICO E INDIRIZZI SCOLASTICI DIFFERENZIATI (Legge 150/24)

In base alle modifiche introdotte dalla Legge n. 150 del 1 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2024 oggetto "Revisione disciplina in materia valutazione studenti tutela autorevolezza personale scolastico e indirizzi scolastici differenziati", al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, sono state apportate le seguenti modifiche al Regolamento di Istituto al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1. l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2. l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

E' stato anche necessario adeguare il Regolamento sulla base delle modifiche al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", in modo da:

1. prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
2. prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in

attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

3. conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
4. prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

Dalla sopra citata Legge vengono inoltre inserite alcune Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente o coordinatore scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

La misura è in linea con le disposizioni della Legge 4 marzo 2024, n. 25, recante "Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico", pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2024.

Tale disposizione legislativa intende contrastare il crescente fenomeno degli atti di aggressione da parte di studenti e genitori nei confronti del personale della scuola.

Sul versante penalistico e delle sanzioni ad esso collegate, vengono apportate le modifiche di seguito elencate agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale.

- articolo 61 c.p., Circostanze aggravanti comuni: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni;
- articolo 336 c.p., Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
- 341-bis c.p., Oltraggio a pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 01/09/2025

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 02/09/2025